



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per le reti e i servizi informatici

Regolamento tasse e contributi universitari
Anno accademico 2010/2011

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2010

Emanato con il Decreto Rettorale n. 596 del 27 luglio 2010

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 14 ottobre 2010

Modifiche emanate con il Decreto Rettorale n. 180 del 15 dicembre 2010

Integrato dal Consiglio di Amministrazione il 13 giugno 2012

Integrazioni emanate con il Decreto Rettorale n. 590 del 14 giugno 2012

Premessa

Gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi universitari attraverso il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari.

Gli stessi ai sensi della Legge 28.12.1995, n. 549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'ERSU di Cagliari.

Nel presente Regolamento vengono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli studenti dovranno versare per il corrente Anno Accademico 2010/2011.

Gli elementi che concorrono alla determinazione delle tasse sono:

- condizioni economiche del nucleo familiare
- numero componenti nucleo familiare
- merito scolastico
- distanza dalla sede di residenza dello studente

Gli studenti devono autocertificare le condizioni economiche che concorrono alla determinazione delle tasse mediante un'apposita procedura informatica predisposta dall'amministrazione e disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi online. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il termine per la presentazione dell'autocertificazione della condizione economica senza l'applicazione della sovrattassa è fissato al 30 novembre 2010.

Coloro che intendono avvalersi della facoltà di non fornire informazioni sui redditi familiari utilizzando la procedura informatica, ovvero non presentino l'autocertificazione, verranno assoggettati alla tassazione massima di € 2.575,56.

1 - AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE

1.1 – Calcolo della contribuzione

La contribuzione dei singoli studenti viene calcolata sulla base del reddito equivalente del nucleo familiare suddiviso per fasce di reddito (le modalità per la definizione del nucleo familiare e del computo della condizione economica del nucleo familiare sono riportate al punto 5).

1.2 – Corsi di studio previsti dal D.M. 270/2004, dal D.M. 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti.

L'ammontare minimo della contribuzione nell'anno accademico 2010/2011, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti è di € 187,72. L'ammontare massimo della contribuzione (escluso il contributo di facoltà e gli eventuali incrementi dovuti per sovrattasse, per i fuori corso e in funzione dei crediti formativi universitari non conseguiti) è di € 2.575,56.

La contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, ecc).

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità e-learning (Scienze dell'Amministrazione e Scienze della Comunicazione) sono soggetti al pagamento di un contributo unificato pari a € 2.095,48, oltre i contributi aggiuntivi previsti dai punti a), b), c) e d) dell'articolo 1.4 del Regolamento tasse, se dovuti.

Agli studenti in questione non si applicano gli articoli del regolamento tasse che fanno riferimento al calcolo della contribuzione e quelli relativi agli esoneri totali per situazioni di eccezionale gravità e gli esoneri parziali.

Il contributo sarà ripartito in tre rate: la prima rata di € 617,94, che comprende il contributo di € 595,48 l'imposta di bollo di € 14,62, il contributo SIAE di € 2,15 e il contributo per la mobilità internazionale di € 5,69; la seconda rata di € 500,00, più la tassa regionale per il diritto allo studio di € 62,00; la terza rata di € 1.000,00.

1.3 – Fasce di reddito equivalente e tasse corrispondenti

L'importo delle tasse varia a seconda della fascia di reddito equivalente di appartenenza, che viene calcolato sulla base del reddito dichiarato nell'autocertificazione. Sono previste 17 fasce di reddito equivalente.

Per le prime quindici fasce e per l'ultima è previsto un importo della tassa base unico per tutti i redditi equivalenti compresi nella fascia.

Per la sedicesima fascia l'importo della tassa base è calcolato applicando la seguente formula:

Importo tassa base = $214,493 \times 2,71828^{(0,00002828 \times \text{reddito equivalente})}$

Per gli importi di reddito equivalente superiori ad € 87.890,00 si applica la tassazione massima di € 2.575,56

Si riportano di seguito le 17 fasce di reddito equivalente con l'indicazione delle tasse corrispondenti:

Fascia	Reddito equivalente		Tassa
	da	a	
1	€ -	€ 8.168,00	€ 187,72
2	€ 8.168,01	€ 13.596,00	€ 247,07
3	€ 13.596,01	€ 19.024,00	€ 307,70
4	€ 19.024,01	€ 24.451,00	€ 364,41
5	€ 24.451,01	€ 24.970,00	€ 368,50
6	€ 24.970,01	€ 25.488,00	€ 372,58
7	€ 25.488,01	€ 26.007,00	€ 376,66
8	€ 26.007,01	€ 26.526,00	€ 380,75
9	€ 26.526,01	€ 27.044,00	€ 384,83
10	€ 27.044,01	€ 27.563,00	€ 390,54
11	€ 27.563,01	€ 28.082,00	€ 396,24
12	€ 28.082,01	€ 28.600,00	€ 401,93
13	€ 28.600,01	€ 29.119,00	€ 407,63
14	€ 29.119,01	€ 29.638,00	€ 413,34
15	€ 29.638,01	€ 30.156,00	€ 419,03
16	€ 30.156,01	€ 87.890,00	Si applica la seguente formula: $214,493 \times 2,71828^{(0,00002828 \times \text{reddito equivalente})}$
17	Superiore a € 87.890,00		€ 2.575,56

1.4 – Contributi aggiuntivi:

Alle tasse determinate dal reddito equivalente, devono aggiungersi i seguenti contributi obbligatori:

- Imposta di bollo** di € 14,62;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario** di € 62,00 (determinata dalla L. R. del 12.08.1997 n. 21 e modificata con L. R. 20.12.2002, n. 25 recante disposizioni sull'esonero dal pagamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio);
- Contributo per la mobilità internazionale** di € 5,69, a favore dei programmi di studio all'estero (Erasmus, Socrates, etc.);
- Contributo S.I.A.E.** (Società Italiana Autori ed Editori) di € 2,15, per la tutela dei diritti d'autore riguardo ai testi fotocopiati nelle biblioteche universitarie (legge 18.08.2000 n. 248);
- Contributo di facoltà, l'importo varia in funzione della Facoltà di iscrizione tra un minimo ed un massimo e del reddito equivalente, come riportato nella tabella che segue:

Contributo di Facoltà

Facoltà di iscrizione	Importo contributo di Facoltà	Formula di calcolo (R.E. = reddito equivalente)
Medicina e chirurgia	minimo € 82,42 - massimo € 144,23	R.E. minore di € 8.168,00 = € 82,42 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formula $76,3 + (0,000751 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 144,23
Architettura, Farmacia, Ingegneria, Scienze MM.FF.NN,	minimo € 82,42 massimo € 123,62	R.E. minore di € 8.168,00 = € 82,42 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formula $78,35 + (0,0005 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 123,62
Lingue e letterature straniere, Scienze formazione	minimo € 50,00 massimo € 90,00	R.E. minore di € 8.168,00 = € 50,00 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formula $46 + (0,0005 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 90,00
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Lettere e filosofia	minimo € 41,21 massimo € 82,42	R.E. minore di € 8.168,00 = € 41,21 R.E. uguale o maggiore di € 8.168,00 si applica la formula $37,14 + (0,0005 \times \text{reddito equivalente})$ R.E. maggiore di € 87.890,00 o non dichiarato = € 82,42

1.5 – Tabella riassuntiva della composizione delle tasse universitarie:

Composizione delle tasse universitarie				
Tassa base	Tassa regionale per il diritto allo studio	Contributo per la mobilità internazionale	Contributo SIAE	Contributo di Facoltà
Importo variabile determinato dal reddito: Corsi di laurea e di laurea magistrale (D.M. 270/2004), corsi di laurea e di laurea specialistica (D.M. 509/1999) e corsi di laurea e diplomi universitari ordinamenti previgenti min. € 187,72 max. € 2.575,56	€ 62,00	€ 5,69	€ 2,15	Importo Min € 41,21 Max € 144,23 <i>Da calcolare come da tabella al punto 1.4, lettera e)</i>

1.6 – Studenti fuori corso

Agli studenti fuori corso iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti, in aggiunta alle normali tasse e contributi dovuti per l'intero anno accademico, si applica un incremento percentuale sulla tassa base come dalla seguente tabella:

1° anno fuori corso	+ 5%
2° anno fuori corso	+ 15%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 30%

Qualora lo studente fuori corso abbia diritto all'esonero totale e risulti iscritto ad un anno per il quale è prevista l'applicazione dell'incremento percentuale lo stesso è dovuto ed è da calcolarsi sull'importo minimo delle tasse di € 187,72.

N.B. Al numero di anni fuori corso concorrono tutti gli anni fuori corso maturati in carriera. Gli incrementi si applicano alla tassa base, senza considerare i contributi aggiuntivi specificati al punto 1.4 .

1.7 – Studente a tempo parziale

Lo studente, non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, che in applicazione delle norme previste dal Regolamento studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale, ha diritto, al massimo per il doppio della durata normale del corso di laurea al quale è iscritto, alla **riduzione della tassa base in misura del 10%** e all'esenzione dal pagamento degli incrementi per gli studenti fuori corso - articolo 1.6.

Se lo studente, nel corso dell'anno accademico, non consegue almeno 15 CFU dovrà versare la riduzione del 10% ottenuta, e gli eventuali incrementi per gli studenti fuori corso, se dovuti. Lo studente non dovrà effettuare alcun versamento qualora nell'anno accademico consegua il titolo di studio.

Qualora lo studente non consegua il titolo, entro il doppio della durata normale del corso di studi al quale è iscritto, perderà il diritto alla riduzione del 10% e si applicheranno gli incrementi di cui all'articolo 1.6.

Gli studenti iscritti d'ufficio al tempo parziale in applicazione delle norme del Regolamento studenti non usufruiscono delle agevolazioni previste dal presente articolo.

1.8 – Sovrattassa per ritardata iscrizione e ritardato pagamento del saldo

Qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo il 5 ottobre 2010 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Iscrizioni e immatricolazioni dal 6 ottobre al 1° novembre	€ 15,00
Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 1° novembre	€ 40,00

Qualora il pagamento della seconda rata venga effettuato dopo il 1° febbraio 2011 allo studente verrà applicata una sovrattassa di € 15,00.

Qualora il pagamento della terza rata venga effettuato dopo il 2 maggio 2011 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento della terza rata entro il 16 maggio 2011	€ 15,00
Pagamento della terza rata oltre il 16 maggio 2011	€ 40,00

Qualora il pagamento di una tassa dovuta per l'iscrizione ad un Corso di studio, fatta eccezione per i Corsi di laurea e ai diplomi universitari ai quali si applicano i commi precedenti, venga effettuato oltre la data di scadenza allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento entro un mese dalla scadenza	€ 15,00
Pagamento oltre un mese dalla scadenza	€ 40,00

1.8.1 – Sovrattassa per modifica o presentazione tardiva dell'autocertificazione della condizione economica

Qualora lo studente presenti l'autocertificazione per la riduzione della contribuzione massima o modifichi la stessa oltre la data di scadenza, sarà applicata una sovrattassa di **€ 40,00** se la modifica o la presentazione è effettuata entro il termine per il pagamento della terza rata; di **€ 120,00** se la modifica o la presentazione è effettuata successivamente alla scadenza della terza rata.

1.9 – Frequenza corsi singoli

I laureati/diplomati dell'ateneo cagliaritano, di altri atenei, gli studenti stranieri e le persone interessate, che non sono iscritte a nessun corso di studio dell'Ateneo, ammesse alla frequenza di corsi singoli devono versare un contributo di **€ 56,30** per ogni singolo corso e di **€ 112,63** per tasse di iscrizione (oltre al bollo nella misura di legge).

Gli studenti, immatricolati condizionatamente ad un corso di laurea magistrale, che non perfezionano l'immatricolazione, per l'iscrizione ai corsi singoli dello stesso corso di laurea magistrale versano esclusivamente la tassa di iscrizione di **€ 112,63** (oltre al bollo nella misura di legge). Per il pagamento dell'importo dovuto potranno utilizzare parte delle somme versate come tassa di iscrizione al corso di laurea magistrale.

Le tasse versate dagli studenti, già in possesso di laurea, per l'iscrizione ai corsi singoli al fine di acquisire i requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale, saranno utilizzate in compensazione delle tasse e dei contributi universitari dovuti ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, qualora l'immatricolazione al corso di laurea magistrale avvenga nel medesimo anno accademico.

1.10 – Passaggi di corso

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso all'interno della medesima Facoltà devono versare un contributo di **€ 16,56** più € 14,62 di bollo.

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso afferente ad altra Facoltà devono versare un contributo di **€ 33,13** più € 14,62 di bollo.

Per i passaggi, all'interno della stessa facoltà, ai corsi previsti dal D.M. 270/2004 dagli ordinamenti previgenti non è richiesta alcuna contribuzione.

1.11 - Altri Contributi

Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)	€ 289,31
Duplicato libretto iscrizione	€ 56,31
Trasferimenti dall'università di Cagliari ad altra sede universitaria	€ 167,87
Trasferimento da altra sede verso l'università di Cagliari	€ 56,31
Duplicato diploma di laurea	€ 112,63
Sovrattassa esame di laurea e/o prova finale e stampa diploma	€ 24,00
Sovrattassa tirocinio di adattamento (per semestre)	€ 300,00

Il contrassegno telematico per il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere applicato sull'istanza ove previsto.

1.12 – Rimborsi

Gli studenti che abbiano titolo a rimborsi delle tasse pagate per l'anno accademico 2010/2011 e per eventuali anni precedenti non dovranno presentare nessuna domanda di rimborso. Queste verranno rimborsate in modo automatico e l'interessato riceverà l'assegno bancario a domicilio.

1.13 – Sovrattassa di abbreviazione carriera e di riconoscimento crediti per studenti rinunciati o decaduti

Coloro che richiedono l'abbreviazione di corso, con il riconoscimento di crediti formativi universitari, e sono già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello o superiore, dovranno versare la sovrattassa indicata nella seguente tabella:

Iscrizione al primo anno	€ 400,00
Iscrizione al secondo anno	€ 800,00
Iscrizione dal terzo anno in poi	€ 1.000,00

La sovrattassa dovrà essere versata anche da coloro che richiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti studi universitari.

Lo studente che è decaduto a seguito di non iscrizione per due anni accademici consecutivi, come previsto dal Regolamento studenti, qualora richieda il riconoscimento di esami sostenuti nel periodo di non iscrizione, è tenuto al versamento delle tasse, delle sovrattasse e degli incrementi, previsti negli anni di non iscrizione.

1.14 – Tassa per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai Corsi di studio e agli esami di stato

Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai Corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato dovranno versare la tassa prevista nella seguente tabella:

Ammissione ai Corsi di studio	€ 20,68
Partecipazione agli esami di stato	€ 51,51 oltre il rimborso delle spese assicurative

2 - ESONERI

2.1 – Beneficiari di borse di studio ERSU

Gli studenti beneficiari di borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di dette borse di studio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza, sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti.

2.2 – Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del governo italiano

Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del governo italiano.

Nelle more della acquisizione di informazioni precise in ordine alla concessione della borsa stessa, lo studente straniero è tenuto al versamento della prima rata, che gli verrà restituita non appena gli uffici assumeranno notizie certe in ordine alla assegnazione della borsa stessa. Nel caso di mancato conferimento della borsa entro il 15 marzo 2011 l'interessato potrà senza oneri aggiuntivi regolarizzare la propria posizione entro il 2 maggio 2011. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.

2.3 – Handicap e invalidità

Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione, a prescindere dalla fascia di reddito d'appartenenza, gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero riconosciuti ciechi assoluti, sordomuti, dializzati, talassemici, affetti da sclerosi multipla, distrofici a prescindere dalla percentuale di invalidità. La domanda dovrà essere corredata da documentazione attestante lo stato di invalidità. In particolare gli studenti portatori di handicap dovranno allegare un certificato medico rilasciato dalla ASL; gli studenti invalidi civili dovranno presentare un certificato attestante il grado di invalidità.

Le istanze di esonero tasse per ulteriori patologie invalidanti non previste dal presente Regolamento rientrano nella casistica prevista per le situazioni di eccezionale gravità.

2.4 – Orfani

Lo studente iscritto e in corso collocato entro la terza fascia di reddito equivalente che diventi orfano di entrambi i genitori, ovvero del genitore unica fonte di reddito, nel corso del 2010 o del 2011 ha diritto previa domanda all'esonero totale delle tasse e dei contributi.

2.5 – Situazioni di eccezionale gravità

Sono esonerati a domanda dal pagamento delle tasse e dei contributi per particolari situazioni familiari:

- studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato, iscritto nelle liste di disoccupazione, purché unica fonte di reddito familiare.

Per le situazioni suindicate lo studente dovrà essere collocato entro la terza fascia di reddito equivalente e la durata del beneficio è di cinque anni accademici per i corsi di laurea triennali, di tre anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale biennali, di sei anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, di sette anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico quinquennali e di otto anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Le istanze devono essere presentate improrogabilmente **entro il 5 ottobre 2010** per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

L'Ateneo valuterà situazioni di particolare e documentato disagio economico non previste nel presente Regolamento su istanza dell'interessato.

Detta domanda dovrà essere presentata entro la data (**5 ottobre 2010**) di scadenza delle iscrizioni per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il termine per la presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

L'Ateneo di Cagliari valuterà eventuali richieste di esenzioni straordinarie presentate in corso d'anno da quegli studenti che venissero a trovarsi in situazioni eccezionalmente gravi e improvvise.

Il pronunciamento dell'Ateneo è inappellabile.

N.B. Il versamento di € 14,62 quale bollo virtuale dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale dalle tasse; diversamente non risultano iscritti.

2.6 – Tassa ERSU

Sono esonerati dal pagamento della tassa ERSU di € 62,00 gli studenti appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 25.000,00. Coloro che intendono beneficiare dell'esonero devono autocertificare tale condizione reddituale mediante la stessa procedura informatica, predisposta dall'amministrazione e disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi online, con la quale si dichiarano le condizioni economiche ai fini del calcolo delle tasse universitarie. L'autocertificazione deve essere resa entro il **30 novembre 2010**.

(N.B. Ai fini dell'esonero dal pagamento della Tassa ERSU il reddito del nucleo familiare di appartenenza si calcola con modalità differenti – Seguire attentamente le istruzioni inserite nella procedura online.)

3.1 – Ricongiungimento carriera

Lo studente che voglia proseguire gli studi precedentemente interrotti, deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione, una tassa di ricognizione di € 173,35, maggiorata dell'incremento fuori corso se dovuto. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'Anno Accademico.

L'importo indicato nel primo comma è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera.

Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente dovrà versare le tasse ordinarie per intero.

3.2 – Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli e per malattia

A domanda degli interessati la stessa disposizione di cui al punto 3.1 si applica alle studentesse e agli studenti per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio o per l'interruzione della carriera a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate. In questi casi il diritto fisso annuale è di € 111,85 maggiorato dell'incremento fuori corso se dovuto. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera.

PREMIALITÀ DI CARRIERA e PENALIZZAZIONI

3.3 – Borse per i laureati

L'Ateneo costituisce un fondo pari al 10% dei contributi di Facoltà con il quale concede delle borse di € 1.000,00 da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, a tempo pieno per l'intera durata del corso di studi e non in possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, che concludano gli studi nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti - senza iscrizioni fuori corso o ripetenze. Nel bando di accesso verranno definiti i criteri e il numero di borse, da ripartire tra i laureati, facendo riferimento alle diverse Facoltà dell'Ateneo. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

3.4 - Riduzione e incremento della tassazione in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti e per le matricole che non superano il test di verifica della preparazione iniziale

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono almeno 50 Crediti Formativi Universitari (CFU) beneficeranno di un rimborso parziale delle tasse di iscrizione versate nella misura del 10%.

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono un numero di CFU inferiore alla media di quelli conseguiti dai colleghi del proprio corso di laurea, con il medesimo anno di iscrizione e la stessa tipologia di impegno, dovranno versare un incremento delle tasse di iscrizione nella misura del 10%. L'incremento non è dovuto qualora:

- lo studente nel corso dell'anno accademico consegua il titolo di studio;
- lo studente abbia conseguito almeno 50 CFU;
- lo studente abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dall'organo accademico per l'anno di iscrizione o gli stessi siano stati convalidati o riconosciuti;
- lo studente a tempo parziale abbia conseguito i 15 CFU previsti dall'articolo 1.7;
- la matricola abbia già versato l'incremento del 10% per non aver superato il test di verifica della preparazione iniziale;
- la media del corso di laurea sia uguale o superiore a 50 CFU e lo studente abbia conseguito un numero di CFU almeno pari all'85% della media del corso di laurea.

Lo studente che partecipa ad un periodo di mobilità all'estero, tra due anni solari, è esonerato dal versamento dell'incremento, a scelta dello studente, per uno dei due anni solari interessati dal periodo di mobilità purché abbia mantenuto il diritto a percepire l'intero importo della borsa di mobilità.

Al fine del calcolo degli incrementi dovuti, entro il mese di febbraio, saranno pubblicate nel sito dell'Ateneo le medie, relative al precedente anno solare, dei CFU conseguiti per ogni corso di laurea e distinti per anno di iscrizione e tipologia di impegno.

Le matricole che non superano il test di verifica della preparazione iniziale con il pagamento della seconda rata dovranno versare un incremento delle tasse di iscrizione nella misura del 10%.

Le riduzioni e gli incrementi si applicano alla tassa base prevista dall'articolo 1.3.

Le riduzioni e gli incrementi si applicano agli studenti in corso, ai ripetenti e agli studenti a tempo parziale.

3.5 – Sovrattassa di discontinuità

Gli studenti inattivi, ovvero coloro che nel corso di un semestre (1° semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno – per il primo anno di iscrizione il 1° semestre inizia dal 1° ottobre; 2° semestre dal 1° luglio al 31 dicembre) non superano almeno un esame, dovranno corrispondere per ogni semestre di inattività la sovrattassa di **€ 50,00**.

La sovrattassa non si applica, se versata verrà restituita, qualora lo studente:

- nel corso dell'anno solare superi almeno due esami o se studente esonerato per handicap e invalidità (articolo 2.3) almeno un esame;
- nel corso dell'anno accademico consegua il titolo di studio;
- se a tempo parziale, abbia conseguito i 15 CFU previsti dall'articolo 1.7.

4 – SCADENZE PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI

4.1 – Rateizzazione

Per l'Anno Accademico 2010/2011 le tasse devono essere versate in tre soluzioni temporali:

- la prima rata da pagare entro il **05.10.2010** comprende la tassa di iscrizione, l'imposta di bollo, il contributo di mobilità internazionale e il contributo SIAE ed è di importo variabile, in funzione della fascia reddituale nella quale è collocato lo studente.

Per gli studenti collocati nelle fasce reddituali dalla 1^a alla 5^a **€ 210,18**;

Per gli studenti collocati nelle fasce reddituali dalla 6^a alla 15^a **€ 250,00**;

Per gli studenti collocati nelle fasce reddituali 16^a e 17^a o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica **€ 350,00**;

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l'individuazione dell'importo della prima rata si terrà conto della fascia reddituale dell'anno accademico precedente, con l'eventuale modifica a seguito della presentazione dell'autocertificazione della condizione economica nel nuovo anno accademico.

Per le matricole, se sarà presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione l'autocertificazione della condizione economica, sarà emessa la prima rata dell'importo corrispondente alla fascia reddituale assegnata, se non sarà presentata l'autocertificazione della condizione economica sarà emessa la prima rata di importo più elevato, con l'eventuale modifica a seguito della presentazione dell'autocertificazione della condizione economica

- La **seconda rata** di **€ 59,35**, per coloro che sono collocati dalla 2^a alla 15^a fascia, del 30% della tassa base dovuta al netto dell'importo versato con la 1^a rata (se superiore all'importo di € 59.35) per coloro che sono collocati nella 16^a o 17^a fascia, da pagare entro il **01.02.2011**.
- La **terza rata** (saldo, contributo di facoltà, incremento fuori corso) da pagare entro il **02.05.2011**.

- Per le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea specialistica, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della 1^a rata deve essere effettuato entro il **5 ottobre 2010** (se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato).

- Entro il **1° febbraio 2011** dovrà essere versato il contributo di cui al punto 1.5 lettera b) Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuto. (La verifica verrà effettuata sulla base della autocertificazione resa dagli studenti con la procedura online, così come specificato al punto 2.6)

N.B. – L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 14,62 dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale delle tasse, diversamente non risultano iscritti.

I pagamenti potranno essere effettuati online o tramite bancomat agli sportelli automatici o in contanti presso qualunque sportello del Banco di Sardegna SpA.

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito www.unica.it.

Per gli studenti del secondo anno o successivi il pagamento della 1^a rata, comprensiva del bollo virtuale, con una delle modalità suindicate equivale all'iscrizione.

Per le matricole il versamento della 1^a rata dovrà essere effettuato dopo l'inserimento online della domanda di immatricolazione o dopo la presentazione del modulo cartaceo in Segreteria Studenti.

Nella pagina personale dei servizi online è possibile visualizzare, una volta emesso il bollettino, il numero identificativo del pagamento.

L'Ateneo comunicherà agli iscritti tramite e-mail ed sms l'emissione dei pagamenti relativi alla 1^a, 2^a e 3^a rata.

La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente dal pagamento, che se effettuato oltre i termini comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 1.9.

5 - CONTRIBUZIONE IN BASE AL REDDITO EQUIVALENTE

5.1 – Autocertificazione della condizione economica

Lo studente può ottenere la riduzione della tassazione massima, beneficiando dell'inserimento nelle fasce reddituali subordinatamente all'inserimento nella procedura online della composizione del proprio nucleo familiare convenzionale, del reddito dei componenti il proprio nucleo familiare e della sede di residenza. Il reddito equivalente è dato dalla somma dei redditi del nucleo familiare divisa per il coefficiente di equivalenza che viene riportato al punto 5.3.

I redditi dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare (così come definito al successivo punto 5.1.1) concorrono alla determinazione del reddito equivalente nella misura del 50%.

La procedura online con la quale effettuare l'autocertificazione sarà disponibile dal **1° settembre 2010** nel sito www.unica.it, sezione servizi online.

Il termine per la presentazione dell'autocertificazione della condizione economica senza l'applicazione della sovrattassa è fissato al **30 novembre 2010**. La presentazione oltre il termine comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 1.8.1.

Nella stessa procedura online, per coloro che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 25.000,00, sarà possibile richiedere l'esenzione dalla Tassa regionale per il diritto allo studio.

Lo studente può avvalersi della facoltà di non dichiarare la condizione economica familiare; in tal caso si applica la tassazione massima di € 2.575,56. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta l'applicazione della tassazione massima di € 2.575,56.

5.1.1 – Definizione del nucleo familiare convenzionale dello studente

Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data del **31 dicembre 2009**.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:

- i genitori dello studente non separati legalmente né divorziati e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino nel medesimo stato di famiglia del richiedente;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente.

Per l'anno accademico 2010/2011 il nucleo familiare da considerare è quello relativo al 31/12/2009.

5.2 – Definizione di studente indipendente

La condizione di studente indipendente, cioè il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è riconosciuta in presenza dei seguenti due requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione e in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
- un reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato per l'anno 2009 consistente in **€ 8.009,00** con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

5.3 – Calcolo del reddito equivalente

Per ottenere il reddito equivalente si sommano i redditi, al lordo dell'Irpef, dichiarati ai fini fiscali per l'anno 2009 dai componenti del nucleo familiare; i redditi di fratelli e sorelle facenti parte del nucleo familiare sono considerati al 50% automaticamente dalla procedura informatica dell'Università.

La somma dei redditi da lavoro dipendente o assimilati viene decurtata del 20% automaticamente dal sistema informatico dell'Università.

Il reddito equivalente si ricava tramite la scala di equivalenza, che individua, in corrispondenza del numero di componenti del nucleo familiare, il coefficiente per cui va diviso il reddito complessivo lordo del nucleo familiare.

Scala di equivalenza

Tabella per la determinazione del valore col quale ottenere il reddito equivalente

CONSISTENZA TOTALE NUCLEO FAMILIARE(*)	VALORE
1	0,45
1,50	0,60
2	0,75
2,50	0,87
3	1,00
3,50	1,11
4	1,22
4,50	1,32
5	1,43
5,50	1,52
6	1,62
6,50	1,71
7	1,80

Oltre i 7 componenti la progressione del “valore” procede nel seguente modo:

per ogni 0,50 di componente in più	+0,075
per ogni componente in più	+0,15

(*) Numero dei componenti il nucleo familiare comprensivo delle agevolazioni.

Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di 1 (uno) per ciascun componente iscritto all'Università presente in famiglia oltre allo studente dichiarante.

Il numero di componenti il nucleo familiare viene altresì aumentato di 1 (uno) per ciascun componente presente nel nucleo familiare convenzionale con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap intellettivo a prescindere dalla percentuale di invalidità. Tale condizione dovrà essere documentata con la certificazione di cui al punto 2.3

➤ **Studenti fuori sede**

Per gli studenti che hanno residenza anagrafica nelle sedi geografiche indicate nelle tabelle sottostanti, ai fini dell'individuazione della scala di equivalenza si calcola un incremento della consistenza del nucleo familiare come segue:

Iscritti a corsi di studio con sede a Cagliari

Residenza	Corsi di studio con sede solo a Cagliari	Corsi di studio con sede a Cagliari e Sassari	Codici delle zone di residenza
Prov. Ca oltre 50 km	0,50	0,50	01
Sulcis	1	1	02
Oristanese	1	1	03
Sarrabus	1	1	04
Nuorese	2	2	05
Baronia	2	2	06
Ogliastra	2	2	07
Sassarese	1,50	0,50	08
Gallura	2,50	1	09
Fuori Sardegna	2,50	2,50	10
Cagliaritano	0	0	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Nuoro

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	1,50	02
Oristanese	1	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	0	05
Baronia	0,50	06
Ogliastra	0,50	07
Sassarese	1,00	08
Gallura	1,50	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	1	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Oristano

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	1	02
Oristanese	0	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	1	05
Baronia	1,50	06
Ogliastra	1,50	07
Sassarese	1	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	1	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Iglesias

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	0	02
Oristanese	1	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	2	05
Baronia	2	06
Ogliastra	2	07
Sassarese	2,00	08
Gallura	2,50	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	0,50	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Ilbono

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	2	02
Oristanese	1,50	03
Sarrabus	1,50	04
Nuorese	0,50	05
Baronia	1	06
Ogliastra	0	07
Sassarese	2	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliaritano	2	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Sorgono

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	2	02
Oristanese	1	03
Sarrabus	2	04
Nuorese	0	05
Baronia	1	06
Ogliastra	1,50	07
Sassarese	1	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliariitano	1,50	11

Iscritti a corsi di studio con sede a Sanluri

Residenza	incremento	Codici delle zone di residenza
Oltre 50 km dalla sede	0,50	01
Sulcis	0,50	02
Oristanese	0,50	03
Sarrabus	1	04
Nuorese	1	05
Baronia	2	06
Ogliastra	2	07
Sassarese	1,50	08
Gallura	2	09
Fuori Sardegna	2,50	10
Cagliariitano	0,50	11

La formula per ricavare il reddito equivalente è la seguente:

$$\frac{\text{REDDITO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE}^1}{\text{VALORE}}$$

5.4.1 – Studenti stranieri residenza

Gli studenti stranieri, ai fini dell'indicazione del luogo di residenza per il calcolo del reddito equivalente, sono considerati residenti fuori dalla Sardegna indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente sia residente in Sardegna.

¹ N.B. Il sistema informativo dell'Università automaticamente decurterà del 20% il reddito da lavoro dipendente e considererà al 50% i redditi dei fratelli e delle sorelle.

5.4.2 – Studenti stranieri redditi

I redditi percepiti dai nuclei familiari degli studenti stranieri (comunitari e non) sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze.

5.4.3 – Studenti stranieri comunitari

Gli studenti stranieri comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Pertanto i cittadini comunitari possono attestare tramite l'autocertificazione i redditi in possesso del nucleo familiare.

Per i redditi che sono stati prodotti in valute differenti dall'Euro lo studente dovrà utilizzare il modulo di autocertificazione cartaceo.

5.4.4 – Studenti stranieri non comunitari

Gli studenti stranieri non comunitari devono utilizzare il modulo di autocertificazione cartaceo e dovranno allegare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazioni, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

5.4.5 – Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (articolo 13 del D.P.C.M. 9/4/2001) il cui elenco è stato definito con il D.M. 21/03/2002 e successive variazioni e integrazioni, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri sono inseriti d'ufficio nella 1° fascia di contribuzione, pertanto, è dovuta la tassazione minima.

Si trascrive l'elenco dei Paesi particolarmente poveri riportato nel D.M. 21/03/2002: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo Repubblica Democratica del, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.

6 - TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione dovranno essere pagate le tasse di iscrizione come da tabella sotto riportata:

Importi dovuti			
Facoltà	1° rata	Saldo	Totale
Medicina e chirurgia	€ 450,00	€ 450,00	€ 900,00
Giurisprudenza	722,50	800,00	€ 1.522,50
Lettere e filosofia	€ 312,00	€ 500,00	€ 812,00

Gli studenti iscritti a una scuola di specializzazione che dovessero concludere entro la data del 30 aprile 2011 tutti gli esami previsti e che dovessero sostenere solo l'esame di specializzazione, pagheranno esclusivamente la 1° rata di iscrizione.

7 – MASTER

Per l'iscrizione ai master dovrà essere pagata, di norma, la tassa di iscrizione di **€ 1.500,00** o l'importo che fisserà il Consiglio di Amministrazione all'atto dell'approvazione del master.

8 – DOTTORATI di RICERCA

Per quanto riguarda gli importi tasse per i dottorati di ricerca non beneficiari di borsa si rimanda alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per i Dottorati di ricerca.

9 – ACCERTAMENTI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'Università di Cagliari eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente ai fini di una riduzione o esenzione delle tasse avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sovrattasse previste dagli articoli 1.8 e 1.8.1, verrà applicata la tassazione massima di **€ 2.575,56**.

L'Amministrazione si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate tutti i casi che possono richiedere una validazione tra le tasse applicate, a fronte dell'autocertificazione presentata, e altri indicatori significativi rilevabili.

10 – AGGIORNAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE E REDDITO MINIMO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO FISCALMENTE

L'importo della tassa minima di iscrizione all'Università verrà incrementato d'ufficio per i prossimi anni accademici del tasso di inflazione programmato, così come determinato annualmente dal MIUR con proprio decreto.

La medesima percentuale d'aumento, pari al tasso di inflazione programmato di cui sopra, verrà annualmente applicata d'ufficio a tutti gli importi contributivi dovuti e per tutte le fasce di reddito.

Annualmente sarà aggiornato, mediante l'applicazione della percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come individuato dal MIUR con proprio decreto, l'importo previsto dall'articolo 5.2, relativo al reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato ai fini dell'individuazione della condizione di "studente indipendente".